

Accoglimento totale del 02/10/2019
RG n. /2019



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa "B"

Procedimento cautelare n. dell'anno 2019
FRA

LAG LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE S.p.A. (c.f. 01194040125), con l'avv. Galeazzo A. MONTELLA

E

ETTORE SALINA (c.f. SLNTTR33M13I793O), con l'avv. Flavio C. CICOCELLA

Successivamente oggi, 1^o/10/2019, dinanzi al giudice Guido Vannicelli, sono comparsi ad ore :
per la società, l'avv. Galeazzo MONTELLA;

per la parte resistente, l'avv. Marina CHIZZONITI in sostituzione dell'avv. CICOCELLA .

L'avv. CHIZZONITI esibisce la missiva in data 26/7/2019 con cui era stata formulata alla LAG una proposta transattiva; proposta che, per le ragioni indicate dall'avv. MONTELLA e in particolare per l'intervenuta dichiarazione di esecutività del lodo messicano con decreto della Corte d'appello di Milano pubblicato il 3/9/2019 (di cui LAG si riserva in ogni caso l'impugnazione), non può avere allo stato alcun seguito.

Insiste pertanto nel ricorso. L'avv. CHIZZONITI si oppone, riportandosi anch'essa agli atti.

Il giudice, **si riserva** di provvedere con separata ordinanza.

Il presente verbale viene chiuso ad ore 12:28.

il giudice istruttore
(Guido Vannicelli)



Accoglimento totale del 02/10/2019
RG n. 10000/2019

Successivamente il giudice,
letti il ricorso, la memoria di resistenza e le successive integrazioni,
esaminati i documenti prodotti da ambo le parti,
sentite queste ultime, da ultimo, all'udienza del 1°/10/2019

OSSERVA

1) Passata la mano della LAG LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE S.p.A.¹, sia dal punto di vista dell'assetto proprietario che della gestione, dall'anziano *patron* Ettore SALINA ai figli Stefano e Michela nel gennaio del 2018, il nuovo organo amministrativo -come si evince dalla delibera autoassolutoria assunta il 14/2/2019²- si sarebbe avveduto solo alla notizia del lodo arbitrale messicano di cui subito *infra* di alcuni gravi illeciti gestionali dell'*ex* presidente del consiglio di amministrazione.

Si tratta, in estrema sintesi:

i) dei prelievi ingiustificati dal conto bancario sociale tramite Cartasi per complessivi € 739.380,25 di cui al documento n. 5, rivendicati dallo stesso Ettore Salina -sia pur, allora, nel minor importo di euro 545,223,51- come "*effettuati personalmente dal sottoscritto in qualità di Presidente della (...) LAG*"³;

ii) della distrazione di macchinari e beni accessori sociali per almeno 3,2 milioni di euro a favore della società messicana ALUCAL SA, quale risultante

- dalla loro spedizione e fatturazione sin dall'aprile 2008
- dalla mancata esazione del prezzo per sei anni
- e dalla finale compensazione del credito (26/11/2014) a sottoscrizione di 696.667 azioni (pari allora al 10% del capitale⁴) della ALUCAL, di cui 696.667 pesos messicani (circa € 30.400) imputati al valore nominale delle azioni stesse e il resto ad ingiustificato sopraprezzo "*visto che Alucal era totalmente inattiva e tale è tuttora*" come accertato dal lodo di condanna di

¹ D'innanzi, più brevemente, LAG.

² Cfr. doc. 1 ric.

³ Cfr. doc. 8 ric.

⁴ Quota ridottasi all'attuale 5% a seguito dell'ingresso in ALUCAL -società a capitale variabile- del polo metallurgico messicano GRUPO VASCONIA S.A.B. (oggi INDUSTRIA MEXICANA DEL ALUMINIO SA - IMASA).



Accoglimento totale del 02/10/2019
RG n. 163153/2019

LAG, della fiduciaria lussemburghese della famiglia Salina AL MET INVEST SA, della stessa ALUCAL e del socio -già fiduciario messicano- di Ettore SALINA Ab. Jorge E. BORBOLLA GOMEZ LLANOS, emesso a favore di IMASA il 31/1/2019 a seguito di arbitrato internazionale avviato nell'estate del 2017⁵;

iii) dell'intera operazione ALUCAL, tenuta asseritamente nascosta agli organi sociali sino alla notizia del lodo, quale consacrata nel "*contrato de suscripcion de acciones*" stipulato col GRUPO VASCONIA e gli altri soci di ALUCAL il 28/11/2014⁶, mediante la quale Ettore SALINA avrebbe sconsideratamente addossato a LAG un impegno di procurare entro il marzo 2015 l'avvio dello stabilimento messicano per la produzione di alluminio "*cui mai LAG avrebbe potuto assolvere, né nel termine contrattuale (...) né successivamente*", ed esitato infatti nella controversia e nel lodo che ha condannato (con altri) LAG a pagare all'attrice IMASA

- (i) € 2.741.850, in forza del capo VII del lodo,
- (ii) dollari USA 205.150, ossia euro 231.497, in forza del capo XII del lodo
- (iii) nonché, poiché sarebbe "*impensabile che LAG possa adempiere ai capi V e VI*" entro il termine fissato dagli arbitri, ulteriori dollari USA 2.506.590, ossia euro 2.221.790, per complessivi circa 5,5 milioni di euro.

2) La società ricorrente, rappresentando

- il trasferimento da parte del SALINA tutti i propri interessi e gran parte del proprio patrimonio in Messico sin dal maggio 2017
- e che anche le sue partecipazioni in LAG (mediante cessione onerosa ai figli dell'usufrutto) erano state dismesse trasformandole in denaro liquido passibile di immediata trasferibilità all'estero,

ha quindi chiesto assoggettarsi il patrimonio del resistente a sequestro conservativo sino alla concorrenza di 9 milioni di euro.

⁵ Cfr. docc. 14 – 15 ric.

⁶ Tale per cui si creò una *partnership* inizialmente paritaria fra LAG, AL MET INVEST SA e il BORBOLLA da una parte, e il GRUPO VASCONIA dall'altra (cfr. doc. 9 ric.).



3) Delle difese, rese difficoltose anche dalla cessata disponibilità della documentazione e contabilità di LAG, spese in giudizio da Ettore SALINA, si dirà nella misura in cui verranno in rilievo nel prosieguo della motivazione; dovendo qui anticiparsi che nessuno dei documenti prodotti dalla società è stato dal resistente contestato nella sua autenticità e provenienza, né sono state disconosciute le scritture private a sua firma pure prodotte dalla ricorrente.

4) Quanto sopra rende effettivamente agevole, pur comprendendosi le difficoltà del resistente nel giustificare a distanza di anni (e senza più accesso ai conti e agli estratti della carta stessa) spese effettuate fra il 2013 e il 2018, riconoscere la fondatezza del primo addebito: in relazione alla cui materialità Ettore SALINA non ha contestato di aver effettuato quei prelievi (come aveva del resto già ammesso, per minor contestazione, sin dal 17/3/2017); così come è pacifico che non trattasi di riscossione di propri emolumenti, essendo incontestato che il pagamento di quelli è parallelamente avvenuto con altre modalità⁷.

E pur essendo inverosimile che l'amministratore delegato in carica in quegli anni e l'organo di controllo addetto alle verifiche di cassa nulla avessero notato e obiettato a fronte di flussi di denaro così cospicui, nel riparto dell'onere di prova proprio del rapporto contrattuale fra la società (qui LAG) e il soggetto cui essa affida la gestione del proprio patrimonio nel perseguimento dell'oggetto sociale (qui, Ettore SALINA), spetta indubbiamente a quest'ultimo dar conto al centesimo di quanto fuoriuscito dai conti bancari, tanto più se in contanti e a proprie mani.

Il che non avendo Ettore SALINA -se non in modo insufficientemente generico- saputo fare in questa sede, è giocoforza ritenere allo stato che quel denaro non sia stato utilizzato per sovvenire a debiti o assolvere a costi di LAG, e considerare il resistente debitore, a titolo risarcitorio, del *tantundem* (pari ad € 739.380,25) rivalutato e forfettariamente maggiorato di interessi dalle singole percezioni e delle spese necessarie a tutelare la LAG in questa sede e nel futuro giudizio di merito.

⁷ Cfr. doc. 5 ric.



5) Assai più dubbia, allo stato e in questa sede sommaria, la fondatezza degli altri, e collegati, addebiti.

Essi, sempre muovendo da una pretesa scusabile sconoscenza -e per tutti gli anni in cui è durato (dal 2014 ad oggi)- di un affare di quella portata da parte dell'amministratrice delegata di allora e degli organi di controllo contabile e gestionale (pur a fronte di una partecipazione in ALUCAL da sempre iscritta in bilancio, di contratti scritti⁸, di fatture contabilizzate e macchinari spediti oltreoceano, di comunicazioni di posta elettronica certificata nell'ambito dell'arbitrato nonché della consulenza incontestatamente prestata nel tempo dal consulente -e sindaco supplente- di sempre della LAG, dr. Paolo COLOMBO⁹), si fondano in ultima analisi sul presupposto che si trattò di un'operazione ideata e orchestrata da Ettore SALINA che gravò la ricorrente di oneri cui essa non sarebbe mai stata in grado di assolvere; depauperandola mediante 'regalo' alla partecipata messicana (definita impossibile e priva di valore) di macchinari -o del correlativo credito per loro prezzo- per oltre € 3.200.000, ed inevitabilmente esponendola al rischio di successive controversie, quali quella che ha condotto all'emissione del lodo¹⁰ recante i capi di condanna di cui s'è detto *supra* al § 1); oneri e valori tutti che il resistente sarebbe gravato di risarcire, per aver agito in violazione dei canoni di diligenza e prudenza dovute per legge *ex art.* 2392 c.c.

Ma com'è evidente, si tratta di una operazione -lasciando per il momento da parte l'accusa di un 'dolo di nascondimento', come s'è visto inverosimile- di squisita discrezionalità imprenditoriale, che è errato valutare *ex post* in base ai risultati - attualmente sebbene non definitivamente assai negativi- al momento sortiti.

Come infatti più volte ribadito da questa Sezione specializzata¹¹, le scelte di gestione compiute dall'amministratore di società sono insindacabili nel merito imprenditoriale, sia dai soci che -a maggior ragione- dal giudice, e non possono

⁸ Il riferimento è ai docc. 9 ric. e 9 res.

⁹ Per il cui ruolo si vedano anche solo le missive del referente messicano (e socio in ALUCAL) ab. Jorge BORBOLLA *sub* doc. 8-bis ric.).

¹⁰ Reso esecutivo con il recentissimo decreto della Corte di appello di Milano depositato dalla difesa della ricorrente il 27/9/2019.

¹¹ V., fra le altre, la sentenza n. 11476/2018 emessa il 15/11/2018 in causa n. 49867/14 R.g.



formare oggetto di responsabilità giuridica ex art. 2392, 2394 o 2395 c.c. ove anche rovinose o adottate sulla base di scelte miopi ed errate¹², così come è altrettanto noto che, di converso, tale regola di esenzione trova un limite altrettanto rigoroso nella valutazione di ragionevolezza delle scelte stesse, da compiersi -necessariamente *ex ante*- secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all'amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, *id est* della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere¹³.

In quanto tale, essendo l'irresponsabilità personale dell'amministratore per i cattivi risultati della sua gestione la regola e la responsabilità risarcitoria verso la società (e i suoi creditori) l'eccezione, è alla società che spetta l'onere di dimostrare, in sede cautelare almeno sommariamente e per presunzioni, la sconsideratezza *ex ante* della decisione, e quindi la grave negligenza o addirittura imprudenza dell'amministratore nell'adottarla: prova che può legittimamente dubitarsi -una volta sfrondata la fattispecie da elementi di colore quali l'esoticità del paese estero in cui l'affare s'è svolto o l'ottuagenarietà di Ettore SALINA- sia stata fornita in questa sede, sussistendo anzi positivi elementi *in contra*.

Basti qui evidenziare che:

- Ettore SALINA aveva i pieni poteri statuari e di legge per ideare, negoziare e implementare sotto il profilo sia tecnico che giuridico l' "operazione ALUCAL"
- egli vantava e vanta un *curriculum* imprenditoriale nel settore della lavorazione dell'alluminio di tutto rispetto, che lo ha portato ad effettuare operazioni e investimenti in America Latina (e segnatamente proprio in Messico), oltre che in altri paesi europei e in Australia, sin dal 1975¹⁴

¹² E' principio che si ha il vezzo esterofilo di chiamare *business judgement rule*.

¹³ Così ancora, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017 (Rv. 644464 - 02).

¹⁴ Cfr. doc. 2 res.



- sotto la sua direzione la LAG è divenuta tutt'altro che la fabbrichetta bustocca dipinta dalla difesa della ricorrente, ma una società che al 31/12/2017 aveva un circolante di quasi 46 milioni e 300mila euro, un fatturato di oltre 68 milioni di euro, un patrimonio netto di oltre 27 milioni di euro e un utile (in controtendenza con la generalizzata crisi dell'industria meccanica italiana) di oltre 2 milioni e 700mila euro¹⁵
- il soggetto individuato nel 2014 per la *joint venture* paritaria messicana, in un mercato che dunque l'ex presidente delegato convenuto ben conosceva¹⁶, era (per bocca della stessa ricorrente) “*un primario operatore messicano dell'industria dell'alluminio*”
- i beni ceduti alla società veicolo ALUCAL erano (secondo affermazione del SALINA allo stato non specificamente contestata da LAG) macchinari obsoleti o comunque non più utili alla proprietaria (laminatoio a caldo), che li ha ceduti ad un valore tutto da verificare (non potendosi escludere che non corrispondesse affatto al reale e residuo valore di mercato) nell'ambito dell'operazione avviata nel 2014, per poi rimetterli in funzione *in loco* utilizzandone il prezzo sostanzialmente come *datio in solutum* per la sottoscrizione del 10% di una società azionaria che, alla luce dell'importanza dell'operazione industriale di cui era veicolo, è rimasto indimostrato non valesse all'epoca nulla (ed oggi presenta, nonostante tutto, un attivo patrimoniale di \$ 61.526.172¹⁷)
- la *partnership* con GRUPO VASCONIA s'è tradotta, con l'assistenza di primari professionisti italiani e messicani (per Ettore SALINA, i già citati dr. Paolo COLOMBO e ab. Jorge E. BORBOLLA GOMEZ LLANOS) in un complesso contratto di investimento azionario in cui anche il socio messicano ha apportato risorse importanti, e la cui ritardata implementazione, come si evince dal lodo emesso oltre quattro anni dopo, è dipesa da cause complesse

¹⁵ Cfr. doc. 3 ric.

¹⁶ Tanto da risiedere stabilmente in Messico dal 2017.

¹⁷ Secondo il dato contabile, anch'esso non specificamente contestato dalla ricorrente, di cui al doc. 10 res.



Accoglimento totale del 02/10/2019
RG n /2019

che è tutto da dimostrare fossero evidenti e agevolmente pronosticabili già nel novembre 2014

- il lodo stesso, benché reso esecutivo in Italia (con decisione, come ha riferito la difesa di LAG all'udienza del 1°/10/2019, ancora rivedibile), è stato comunque impugnato avanti all'autorità giudiziaria messicana ed è tuttora *sub iudice*
- esso infine comporta un danno ancora reversibile e un onere finanziario che LAG non sembra impossibilitata a sostenere, anche per la piena manleva apprestata dalla finanziaria di famiglia AL MET INVEST SA in data 5/11/2018¹⁸.

Alla luce di tali elementi, che qui ovviamente si scrutano sommariamente e con riserva di ogni miglior approfondimento in un futuro giudizio di merito, non è possibile allo stato affermare che il pregiudizio incombente sulla LAG in forza dell'esito negativo dell' "operazione ALUCAL" e l'investimento in essa effettuato si traducano necessariamente in responsabilità giuridica e gestoria di Ettore SALINA; onde per la parte fondata su tali addebiti, l'istanza cautelare della ricorrente va allo stato rigettata.

6) Quanto al capo per cui s'è invece riconosciuto sussistente il *fumus boni iuris* della società, è giocoforza riconoscere esistente anche un fondato timore che LAG non disponga -in difetto di sequestro- di alcun bene o valore di Ettore SALINA (in Italia o nello spazio comune europeo) realisticamente o utilmente attingibile, se non il credito verso i figli per la cessione del dominio utile sulle azioni LAG (e AL MET INVEST) che il resistente sta non a caso tentando di esigere e di travasare su di un conto bancario cointestato con l'attuale convivente¹⁹.

P. T. M.

visti gli artt. 669 - *octies* e 671 c.p.c.

1. autorizza la LAG LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE S.p.A. al sequestro conservativo, anche ove detenuti da terzi e nei limiti legali di pignorabilità,

¹⁸ Cfr. doc. 20 res.

¹⁹ Come dimostrato dalla LAG, senza alcuna contestazione del resistente, coi suoi docc. 24 e 25.



Accoglimento totale del 02/10/2019
RG n. /2019

di tutti i beni immobili e mobili, crediti e valori di pertinenza di Ettore SALINA sino alla concorrenza di complessivi € 780.000,00;

2. **rigetta nel resto** la domanda cautelare di LAG S.p.A.;
3. **assegna termine** alla ricorrente di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;
4. **spese** alla sentenza di merito;
5. **manda** la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, per via telematica.

Milano, 2 ottobre 2019

il giudice designato
(Guido Vannicelli)

